



# PROVINCIA DI MATERA

COPIA

## DELIBERAZIONE CONSILIARE N. 56 DEL 15-12-2023

OGGETTO SERVIZI PUBBLICI LOCALI DI CUI ALL'ARTICOLO 30 DEL D.LGS. N.201/2022 -  
RICOGNIZIONE E VERIFICA PERIODICA DELLA SITUAZIONE GESTIONALE

PROPONENTE ORGANI ISTITUZIONALI - CULTURA

L'anno **duemilaventitre** il giorno **quindici** del mese di **dicembre** alle ore **10:00**, in Matera nella sala delle adunanze consiliari della Provincia, convocato nelle forme di legge, si è riunito il Consiglio Provinciale, in Matera nella sala delle adunanze consiliari della Provincia.

Presiede la seduta il della Provincia Avv. Piero Marrese ed assiste il Segretario Generale della Provincia Dr.ssa Maria Angela ETTORRE.

Consiglieri assegnati n. 11, - Consiglieri in carica n. 11 - Presenti n. 11 nelle persone dei signori:

	PRE. / ASS.
1. MARRESE PIERO	PRESENTE
2. BUCELLO FILOMENA	PRESENTE
3. ALBA CARMINE	PRESENTE
4. PILATO EMANUELE	PRESENTE
5. MODARELLI GIANLUCA	PRESENTE
6. CARRIERO NUNZIO	PRESENTE
7. GALLOTTA NUNZIO	PRESENTE
8. VERDE NICOLA	PRESENTE
9. MANCINI FRANCESCO	PRESENTE
10. VERRI VIVIANA	PRESENTE
11. DE SANTIS GIOVANNI	PRESENTE

Il della Provincia, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta l'adunanza ed invita i presenti alla trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno.

Si dà atto che il Consigliere Modarelli, collegato telematicamente dal 3^ al 10 argomento, durante la trattazione del presente argomento entra nell'aula consiliare.

Pertanto, risultano presenti in aula n. 7 consiglieri (Marrese, Bucello, Alba, Pilato, Modarelli, Gallotta e Verri) e collegati da remoto n. 4 consiglieri (Carriero, Verde, Mancini e Desantis).

## IL CONSIGLIO PROVINCIALE

### **PREMESSO che:**

- in data 31/12/2022 è entrato in vigore il Decreto Legislativo n.201 del 23/12/2022, pubblicato sulla G.U. n.304 del 30/12/2022, avente ad oggetto il “*Riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica*” (“*Decreto Riordino*”), con il fine di introdurre una riforma organica della materia, che, nel corso del tempo, ha subito numerose modifiche normative;
- detto Decreto delinea la disciplina per l’organizzazione e la gestione dei servizi di interesse economico generale a livello locale, al fine di consentire agli Enti, dopo un’attenta valutazione delle esigenze della collettività, di individuare il modello più idoneo alla gestione dei servizi;
- il Decreto si applica, ai sensi dell’art.4, a «*tutti i servizi di interesse economico generale prestati a livello locale*», con esclusione dei «*servizi di distribuzione dell’energia elettrica e del gas naturale*» (art.35), nonché degli «*impianti di trasporti a fune per la mobilità turistico-sportiva in aree montane*» (art.36);
- i servizi pubblici locali «*rispondono alle esigenze delle comunità di riferimento e alla soddisfazione dei bisogni dei cittadini e degli utenti, nel rispetto dei principi di sussidiarietà e proporzionalità*» (art.3, co.1);

### **DATO ATTO che:**

- l’art.30 del Decreto introduce l’obbligo per i Comuni o le loro eventuali forme associative con popolazione superiore a 5.000 abitanti, nonché per le città metropolitane, le province e gli altri enti competenti, in relazione al proprio ambito o bacino del servizio, di effettuare una ricognizione periodica della situazione gestionale dei servizi pubblici locali di rilevanza economica nei rispettivi territori;
- tale ricognizione deve attestare in modo analitico, per ogni servizio pubblico locale di rilevanza economica affidato, il concreto andamento dal punto di vista economico, dell’efficienza, della qualità del servizio, del rispetto degli obblighi indicati nel relativo contratto;
- la ricognizione va effettuata tenendo conto anche degli atti e degli indicatori di cui agli artt.7, 8 e 9 del Decreto;

### **CONSIDERATO che:**

- per quanto riguarda le modalità della ricognizione, questa deve essere contenuta in un’apposita relazione, da aggiornare ogni anno contestualmente alla ricognizione dell’assetto delle società partecipate di cui all’art.20 del D. Lgs. n.175/2016 (TUSP), ossia al Piano annuale di razionalizzazione;

- il Piano di razionalizzazione deve essere approvato entro il 31 dicembre di ogni anno, con riferimento alla situazione al 31 dicembre dell'anno precedente (artt. 20, co. 3 e 26, co. 11 del TUSP);
- per quanto riguarda la decorrenza dell'adempimento previsto dal Decreto Riordino, in sede di prima applicazione, la ricognizione va effettuata «entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore» (art. 30, co. 3), ossia entro il 31/12/2023;
- per analogia, anche la ricognizione dei servizi pubblici locali ricomprenderà il medesimo arco temporale e, quindi, si riferirà alla situazione esistente al 31/12/2022;

#### **VISTI:**

- gli articoli 14 (ex art.16 del trattato CE) e 106 (ex art.86, paragrafo 2 del trattato Ce) del Testo unico sul funzionamento dell'Unione Europea, così come modificato dall'articolo 2 del trattato di Lisbona, ratificato dall'Italia con legge 2 agosto 2008, n.130;
- gli articoli 76 e 117, primo comma e secondo comma, lettera e, della Costituzione;
- l'articolo 8 della legge 5 agosto 2022, n.118, recante delega al Governo in materia di servizi pubblici locali;
- il Decreto Legislativo 23 dicembre 2022, n.201, adottato dal Governo in attuazione della legge di delega 5 agosto 2022, n.118;

#### **RICHIAMATI**

- l'art.42 del d.lgs. 267/2000 (TUEL);
- il D.Lgs. 201/2022 di riordino dei servizi pubblici locali di rilevanza economica;
- il decreto n.639 del 31/8/2023 recante *Regolazione del settore dei servizi pubblici locali non a rete di rilevanza economica: adozione di atti di competenza in attuazione dell'art.8 del d.lgs. n.201 del 2022* (Ministero delle imprese e del made in Italy);

#### **RILEVATO CHE:**

- l'art. 2, lett. c), del D.Lgs. 201/2022 definisce servizi di interesse economico generale di livello locale o, più semplicemente, servizi pubblici locali di rilevanza economica i servizi erogati, o potenzialmente erogabili, verso un corrispettivo economico nell'ambito di un mercato, che non sarebbero svolti senza un intervento pubblico, oppure che potrebbero essere erogati, ma a condizioni differenti in termini di accessibilità fisica ed economica, continuità, non discriminazione, qualità e sicurezza;
- i servizi di interesse economico generale di livello locale, inoltre, sono servizi previsti dalla legge, oppure servizi che gli enti locali, nell'ambito delle proprie competenze, ritengono necessari per assicurare la soddisfazione dei bisogni delle comunità locali, così da garantire l'omogeneità dello sviluppo e la coesione sociale;

**TENUTO CONTO**, altresì, di quanto disposto dall'art.2, lett. d), del d.lgs. 201/2022 che definisce i servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica quali servizi di interesse economico generale, di livello locale, suscettibili di essere organizzati tramite reti strutturali o collegamenti funzionali necessari tra le sedi di produzione o di svolgimento della prestazione del servizio; i servizi a rete sono regolati da un'Autorità indipendente;

**CONSIDERATO** che l'art.30 D.Lgs. 201/2022 prevede che i comuni o le loro eventuali forme associative, con popolazione superiore a 5.000 abitanti, le città metropolitane, le province e gli altri enti competenti, in relazione al proprio ambito o bacino del servizio, debbano effettuare una

ricognizione periodica della situazione gestionale dei servizi pubblici locali di rilevanza economica nei rispettivi territori;

**APPURATO** che tale ricognizione:

- rileva, per ogni servizio affidato, il concreto andamento dal punto di vista economico, dell'efficienza e della qualità del servizio e del rispetto degli obblighi indicati nel contratto di servizio, in modo analitico, tenendo conto anche degli atti e degli indicatori di cui agli articoli 7, 8 e 9 del citato D.Lgs. 201/2022;
- rileva altresì la misura del ricorso agli affidamenti di cui all'articolo 17, comma 3, secondo periodo, e all'affidamento a società in house, oltre che gli oneri e i risultati in capo agli enti affidanti;
- è contenuta in un'apposita relazione ed è aggiornata ogni anno, contestualmente all'analisi dell'assetto delle società partecipate di cui all'articolo 20 del decreto legislativo n. 175 del 2016;

**PRECISATO** che la relazione in parola, nel caso di servizi affidati a società in house, costituisce appendice della relazione di cui al predetto articolo 20 del Decreto Legislativo n.175 del 2016;

**PRECISATO** altresì che:

- ai sensi dell'art.31 del D.Lgs. 201/2022, la relazione di cui all'art.30 del medesimo decreto è pubblicata senza indugio sul sito istituzionale dell'ente affidante e trasmessa contestualmente all'Anac, che provvede alla sua immediata pubblicazione sul proprio portale telematico, in un'apposita sezione denominata «Trasparenza dei servizi pubblici locali di rilevanza economica – Trasparenza SPL», dando evidenza della data di pubblicazione;
- il medesimo documento è reso accessibile anche attraverso la piattaforma unica della trasparenza gestita da Anac, che costituisce punto di accesso unico per gli atti e i dati relativi ai servizi pubblici locali di rilevanza economica;

**PRESO ATTO:**

- del contenuto dell'articolo 8 del Decreto Legislativo 23 dicembre 2022, n.201, primo comma, così come modificato dal Decreto Legislativo 4 febbraio 2023, n.13, art.1, sesto comma, che attribuisce al Ministero delle Imprese e del Made in Italy la competenza a regolare la materia dei servizi pubblici locali non a rete (di rilevanza economica), per i quali non opera un'autorità di regolazione;
- che in attuazione a quanto disposto dal citato articolo 8, primo comma, del Decreto Legislativo 23 dicembre 2022, n.201, la Direzione Generale per il mercato, la concorrenza, la tutela del consumatore e la normativa tecnica – Divisione IV ha adottato il decreto n.639 del 31/8/2023;

**PRESO ATTO**, altresì, del contenuto del Decreto del MEF del 24/04/2023, recante “*Misure incentivanti in favore degli enti locali che aderiscono alle riorganizzazioni e alle aggregazioni dei servizi pubblici locali ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 201*”;

**VISTA** la Relazione, predisposta dal dirigente dell'Area I<sup>^</sup>, allegata alla presente per formarne parte integrante e sostanziale, e ritenuta la stessa meritevole di approvazione;

**ACQUISITO**, ai sensi dell'art.49 TUEL, il solo parere di regolarità tecnica, non conseguendo dall'adozione del presente provvedimento ricognitivo alcun riflesso finanziario, diretto o indiretto;

**DATO ATTO** che il presente atto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio di questo Ente e quindi non necessita del relativo parere di regolarità contabile;

**VISTO** il D.Lgs. n.267/2000;

**VISTO** il vigente Statuto Provinciale;

**RICHIAMATA** la legge 9 aprile 2014 n.54 "*Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni*";

**UDITA** la relazione del Presidente Marrese (per il contenuto, si rinvia all'integrale trascrizione stenotipica della stessa agli atti di questa Provincia);

Con voti favorevoli n. 11, astenuti nessuno, contrari nessuno, resi per appello nominale da n. 7 consiglieri presenti in aula (Marrese, Bucello, Alba, Pilato, Modarelli, Gallotta e Verri) e da n. 4 consiglieri collegati telematicamente (Modarelli, Carriero, Verde, Mancini e Desantis);

### **DELIBERA**

Per tutte le ragioni innanzi esposte, da intendersi quale parte integrante e sostanziale della presente:

1. **DI APPROVARE**, in attuazione dell'art.30 del D.Lgs. n.201/2022, la Relazione di ricognizione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, allegata alla presente per formarne parte integrante e sostanziale;
2. **DI DISPORRE**, ai sensi dell'art.31 del d.lgs. 201/2022, che la relazione in questa sede approvata sia pubblicata sul sito istituzionale dell'Ente e trasmessa contestualmente all'Anac attraverso la piattaforma unica della trasparenza gestita da quest'ultima, quale punto di accesso unico per gli atti e i dati relativi ai servizi pubblici locali di rilevanza economica;
3. **DI PRECISARE** che la relazione in questa sede approvata costituisce appendice della relazione di cui al predetto articolo 20 del decreto legislativo n. 175 del 2016;

Successivamente, con voti favorevoli n. 11, astenuti nessuno, contrari nessuno, resi per appello nominale da n. 7 consiglieri presenti in aula (Marrese, Bucello, Alba, Pilato, Modarelli, Gallotta e Verri) e da n. 4 consiglieri collegati telematicamente (Carriero, Verde, Mancini e Desantis), il presente provvedimento viene dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti della disposizione di cui all'art.134, comma 4 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n.267.

---

**PARERI SULLA PROPOSTA DELIBERA CONSILIARE N. 56 DEL 11-12-2023**

OGGETTO      SERVIZI PUBBLICI LOCALI DI CUI ALL'ARTICOLO 30 DEL D.LGS. N.201/2022 -  
RICOGNIZIONE E VERIFICA PERIODICA DELLA SITUAZIONE GESTIONALE

PROPONENTE    ORGANI ISTITUZIONALI - CULTURA

---

Parere **Favorevole** in ordine alla regolarità tecnica ed alla correttezza amministrativa.

Matera, 11-12-2023

IL RESPONSABILE  
F.to Dr. Vincenzo Pierro

---

IL  
F.TO AVV. PIERO MARRESE

IL SEGRETARIO GENERALE  
F.TO DR.SSA MARIA ANGELA ETTORRE

---

Il dipendente incaricato dal Segretario Generale attesta che la presente Deliberazione Consiliare è stata pubblicata all'Albo Pretorio on-line il giorno 19-12-2023 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Matera, 19-12-2023

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE  
F.to

---

E' copia conforme all'originale:

Matera, \_\_\_\_\_

IL RESPONSABILE

---